



Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli
Ufficio Pensioni

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole ed Istituzioni educative
di ogni ordine e grado di Napoli e Provincia

Loro Sedi

Oggetto: Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di quiescenza in favore del personale scolastico, con decorrenza dal 1° settembre 2017.

Premessa

In attuazione del Decreto Ministeriale n. 941 pubblicato il 01/12/2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha diramato la nota n. 38646, recante indicazioni operative riguardo le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017 del personale del comparto scuola.

Come ogni anno, il D.M. succitato fissa, all'art.1, **il termine finale del 20 gennaio 2017** per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, quale **termine perentorio** per la presentazione, ed eventualmente delle revoche, delle domande di collocamento a riposo, **con effetti dal 1° settembre 2017**, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio esclusivamente per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché delle istanze di cessazione dal servizio del personale, in scadenza proroga, in quanto trattenuto in servizio negli anni precedenti.

Inoltre, tale termine del 20 gennaio 2017 deve essere rispettato anche da coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, vogliano cessare dal servizio e chiedere contestualmente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Si invitano le SS.LL. medesime a rendere noto a tutto il personale dipendente il contenuto di tali atti e di attenersi alle indicazioni in essi contenute.

Pertanto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni punti salienti contenuti nei citati atti e fornire, di seguito, indicazioni procedurali e chiarimenti in merito.

Operazioni funzionali alla procedura di presentazione della domanda

Si rammenta che prima di accedere all'utilizzo delle funzioni al SIDI, utili per l'inoltro **obbligatorio ed esclusivo** "on-line" dell'istanza di cessazione, tramite procedura "Polis", occorre che le segreterie amministrative di codeste istituzioni scolastiche provvedano, per il personale che manifesti la volontà di cessare dal servizio, alla registrazione dell'utente, per fargli ricevere le credenziali di accesso direttamente sulla casella di posta elettronica.

Si precisa che non verranno accolte le domande di cessazione presentate in forma cartacea; unica eccezione è prevista per il personale in servizio all'estero.

Per quanto concerne, invece, la domanda per l'accesso al trattamento pensionistico dovrà essere prodotta, sempre telematicamente, all'INPS/INPDAP, secondo le modalità indicate sul sito del predetto Ente previdenziale, avvalendosi anche dell'ausilio gratuito dei Patronati, così come puntualmente indicato nella nota ministeriale, a pena di improcedibilità della domanda.

E' bene evidenziare che la presentazione della domanda di cessazione dal servizio si riferisce ad una manifestazione di interruzione del rapporto di lavoro, che è diversa dalla presentazione dell'istanza di pensione, in quanto quest'ultima legittima l'accesso alla prestazione pensionistica da erogarsi a cura dell'INPS/INPDAP.

Accertamento del diritto all'accesso ed al trattamento pensionistico e relativa competenza

Tale adempimento resta, anche per il corrente anno scolastico, in massima parte nelle competenze degli Uffici Scolastici Provinciali che dovranno verificare, per ciascun dipendente, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente alla data di cessazione.

Infatti, come precisato nella Circolare Ministeriale, per il personale assunto in ruolo dopo il 2000 l'accertamento del diritto a pensione avverrà a cura delle istituzioni scolastiche che provvederanno a fornire, di conseguenza, anche le informazioni per il trattamento pensionistico direttamente all'INPS/INPDAP di competenza della sede di riferimento territoriale della scuola ed a comunicare la cessazione della posizione stipendiale alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Nonostante, nella domanda di cessazione, gli interessati dichiareranno espressamente la volontà di cessare o di permanere in servizio una volta che sia accertata la mancanza di requisiti, ciascuno per la propria competenza (Ufficio Scolastico o Scuola) trasmetterà la nota del mancato conseguimento del diritto a pensione agli interessati, i quali, entro i successivi cinque giorni dalla notifica della

predetta comunicazione, potranno ritirare l'istanza di dimissioni volontarie o di esprimere la volontà di cessare comunque senza diritto al trattamento pensionistico.

N.B.: Per coloro che non cesseranno dal servizio, le segreterie scolastiche dovranno annullare la cessazione già acquisita al SIDI ed accertarsi del ripristino della partita di spesa fissa dell'interessato, in caso di disattivazione, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

Collocamento a riposo d'ufficio per limiti d'età

Per effetti di quanto sancito dall'art. 72, comma 11, della legge 133/2008, della legge 133/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge 114/2014, le SS.LL. dovranno emettere il preavviso di sei mesi (entro il 28 febbraio 2017) di risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 1° settembre 2017 per i dipendenti che:

1. compiono 65 anni entro il 31/08/2017, nati tra il 01/09/1951 ed il 31/08/1952, se in possesso dei requisiti maturati entro il 31/12/2011 per il diritto all'accesso ed al trattamento pensionistico, a qualsiasi titolo;
2. compiono 66 anni e 07 mesi entro il 31/08/2017, nati dal 01/09/1950 ed il 31/01/1951, che non hanno maturato i requisiti di cui al punto 1 ed in possesso del minimo contributivo (20 anni);
3. già destinatari di trattenimento in servizio oltre il limite d'età concesso fino al 31/08/2017;
4. compiono 65 anni entro il 31/08/2017, nati tra il 01/09/1951 ed il 31/08/1952, se in possesso, entro la medesima data, dei requisiti per la pensione anticipata : 41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini (art. 2, comma 5, del D.L. n. 101/2013).

Il personale di cui ai punti 1,2,3,4 dovrà, pertanto, presentare istanza *on-line*, in caso contrario, sarà collocato a riposo d'ufficio, i cui provvedimenti di risoluzione unilaterale, in applicazione delle precitate norme, dovranno pervenire a quest'Ufficio entro il 03 marzo 2017.

N.B.: Si avvertono le SS.LL. che, qualora risultassero ancora in servizio dipendenti nati entro il 31/08/1950 e che hanno maturato il diritto all'accesso ed al trattamento pensionistico, di emettere nei loro confronti il provvedimento di collocamento a riposo d'ufficio a partire dal 1° settembre 2017.

Pensione con calcolo contributivo “opzione donna” (art. 1, comma 9, legge 243/2004)

Restano confermate le disposizioni in materia di **pensione di anzianità in regime sperimentale donna (c.d. opzione donna)**

Vale a dire che le lavoratrici, optanti per la pensione liquidata interamente con il sistema contributivo, devono essere in possesso, entro il 31/12/2015, di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e del requisito anagrafico di almeno 57 anni e 03 mesi.

La domanda di dimissioni delle lavoratrici interessate potrà essere presentata *on-line*, tramite il sistema “*Polis*”, secondo le scadenze fissate con D.M. 941/2016 , per essere collocati a riposo dal 1° settembre 2017.

Disposizioni in materia di salvaguardia

In seguito agli esiti dell’art. 1, comma 265 lettera d) , della legge 208 del 28 dicembre 2015, **in materia di settima salvaguardia**, i soggetti che hanno beneficiato del congedo per assistere i figli con disabilità grave e perfezionano i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, secondo le regole in vigore prima della Riforma Fornero, , potranno accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2017.

Tali soggetti potranno presentare domanda di collocamento a riposo, nel rispetto dei termini previsti dal più volte citato D.M. 941/2016, soltanto dopo che hanno ricevuto la certificazione da parte dell’INPS.

Istanze di trattenimento in servizio

Le domande di trattenimento in servizio oltre il limite d’età continuano ad essere presentate in forma cartacea, con la medesima scadenza del 20 gennaio 2017, e si riferiscono **esclusivamente a quelle per il raggiungimento del minimo contributivo (20 anni)**, così come previsto dall’art. 1 del D.L. n. 90/2014 che ha abrogato l’istituto della permanenza in servizio (due anni), sancita dall’art.16 del D.lvo 503/92 e richiamata dall’art. 509, comma 5, D.lvo 297/94.

Tuttavia, l’art. 1, comma 257, della legge 208/2015 ha previsto che il personale della scuola, impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, può permanere in servizio oltre il limite d’età per un ulteriore biennio, al raggiungimento dei requisiti per la pensione, previa **autorizzazione, con decreto motivato**, del dirigente scolastico e del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Documentazione da inoltrare a quest'Ufficio da parte delle segreteria

Peraltro, si ribadisce quanto già comunicato per i decorsi anni che le SS.LL., affinché lo scrivente Ufficio possa predisporre con completezza di dati i “*prospetti*” pensionistici e il c.d. “*PL 1*” (relativo alla Buonuscita), **dopo il 20 gennaio e non oltre il 27 gennaio 2017**, provvederanno alla consegna a mano, presso l'U.R.P. di quest'Ufficio, della documentazione di seguito riportata in triplice copia, in un unico plico chiuso. La lettera di trasmissione dovrà riportare i nominativi del personale dimissionario da collocare a riposo, indicando a fianco di ciascuno la relativa qualifica e la tipologia di cessazione dal servizio:

- decreto o presa d'atto di collocamento a riposo, a qualsiasi titolo, emessi del dirigente scolastico;
- modello “S” (dichiarazione dei servizi di cui all'art. 2 del D.P.R. 351/98, con l'indicazione dei periodi di assenza che possono aver comportato interruzioni o riduzioni della retribuzioni, sottoscritta dall'interessato);
- copia di eventuale *determina Inpdap* di computo/riscatto DPR 1092 e di ricongiunzione L.29/79 o di L.45/90, completa della dichiarazione di accettazione o rinuncia del contenuto e dell'onere contributivo in essa riportati, a firma dell'interessato;
- copia dei decreti di computo/riscatto DPR 1092 e di ricongiunzione L.29/79 o di L.45/90 elaborati da quest'Ufficio;
- copia della *delibera Enpas/Inpdap* relativa al riscatto buonuscita;
- copia dell'estratto contributivo INPS;
- certificato unico del servizio di ruolo e non di ruolo;
- per il personale femminile che abbia presentato all'INPS/INPDAP domanda di accredito figurativo per i periodi di “**congedo di maternità**” verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro (art. 25, co. 2 D.lvo 151/2001): allegare eventuale copia determina accredito figurativo già emessa dall'Inps/Inpdap;
- modello 290 T;
- fotocopia ultimo cedolino di stipendio;
- fotocopia codice fiscale;

- foglio matricolare per il servizio di leva (anche se dispensato o esonerato);
- copia dei Verbali Commissione Medica per l'attribuzione dei benefici di cui alla legge 388/2000, in caso di invalidità superiore al 74%;
- copia certificazione attestante i benefici legge 336/1970 (es.: orfano di guerra, profughi, ecc.);
- estremi bancari per l'accredito pensione/buonuscita;
- certificato relativo ai servizi prestati presso scuole legalmente riconosciute, parificate, o di altra natura giuridica diversa da quella statale, completo dell'indicazione dei periodi effettivamente retribuiti e dell'Ente previdenziale presso cui sono stati versati i contributi (es.: Inps, Tesoro, Cpiasep, Cpdel, o altra Cassa);
- dichiarazione relativa ai compensi accessori pagati dall'istituzione scolastica, con esclusione di quelli comunicati al *Service del Ministero del Tesoro* per il pagamento mediante la procedura del Cedolino Unico, al fine della comunicazione degli stessi, da parte di quest'Ufficio all'Inps/Inpdap;
- eventuale iscrizione di adesione al Fondo Espero e attestazione della data di opzione al TFR;
- copia dell'istanza di pensione prodotta all'Ente previdenziale tramite Patronato.

Per il personale proveniente dagli Enti Locali, ai sensi della Legge 124/1999, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, si dovrà inviare:

- modello 98.2 o modello PA04, predisposto dall'Ente Locale di provenienza;
- modello 350 predisposto dall'Ente Locale di provenienza;
- foglio matricolare relativo al servizio prestato presso l'Ente Locale di appartenenza;
- eventuale determina o decreto di riscatto DPR 1092/73 o di ricongiunzione L.29/79 o L.45/90 emesso dall'Ente Locale di appartenenza.

Infine, per consentire a codeste istituzioni scolastiche un'agevole lettura dei provvedimenti di cui si tratta e , di riflesso, un'adeguata e tempestiva attività di informazione al personale dipendente, relativamente alla maturazione dei requisiti previdenziali ed anagrafici da possedere ai fini della cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2017, quest'Ufficio ha predisposto un apposito prospetto, che si allega alla presente, nel quale sono riportati, per le varie tipologie di cessazione, i requisiti in parola. Tale prospetto risulterà utile alle SS.LL. anche al fine di esercitare una più responsabile attività di convalida delle istanze di pensionamento, che incombe alle segreterie delle scuole. 1)

Si ringrazia per la fattiva e sperimentata collaborazione e si confida nel puntuale adempimento.

IL DIRIGENTE
Maria Teresa De Lisa

ALLEGATI :

1. Prospetto delle tipologie delle cessazioni

- 1) Si noti che il prospetto in questione non ha alcun valore regolamentare, ma è una rielaborazione dei contenuti delle leggi che disciplinano la materia previdenziale e riportati nella circolare n. 38646 citata.

U.O. : Settore Pensioni
Il Referente Responsabile : Antonio Mastrojanni
e-mail : antonio.mastrojanni.na@istruzione.it
Tel. 081. 5576615